

**SERVIZIO GESTIONE RISORSE
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI**

IL VICE CAPO SERVIZIO

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n.95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare l'art. 13 recante l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Titolo V del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'IVASS recante norme concernenti l'attività contrattuale;

VISTA la delibera del Consiglio dell'IVASS del 5 ottobre 2022 che ha definito il sistema delle deleghe per l'attività negoziale dell'Istituto;

VISTO l'appunto al Vice Capo Servizio, prot. n. 34356/25 del 18 febbraio 2025, che ha dato avvio alla procedura di affidamento per la fornitura del servizio di pagamento attraverso carte di credito corporate, di cui è dotato il personale dell'Istituto per la gestione delle spese in occasione di missioni in Italia e all'estero, per un anno con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;

CONSIDERATA la congruità ed economicità dell'offerta del fornitore Nexi Payments spa presentata, che richiede per le quote associative delle suddette carte a disposizione, un costo complessivo annuo pari a euro 3.000,00;

DETERMINA

- di affidare a Nexi Payments Spa con sede legale in Corso Sempione 55 20145 Milano (Codice fiscale 04107060966), ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del decreto legislativo 36/2023, il contratto per la fornitura del servizio di pagamento attraverso carte di credito corporate per l'anno 2025 al prezzo annuo di euro 3.000,00 oltre IVA (spesa totale 6.000,00 euro oltre IVA in caso di rinnovo);
- di imputare la spesa totale prevista sul capitolo 10401 4 (spese e commissioni bancarie) del bilancio di previsione 2025 e sul corrispondente capitolo di spesa per l'anno successivo.

Il Vice Capo Servizio

firma 1